

Definizioni

Ai fini del presente Contratto si applicano le seguenti definizioni: Autorità o AEEGSI: l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, istituita L. n. 481/95. I testi integrali delle deliberazioni dell'AEEG possono essere consultati e scaricati dal sito www.autorita.energia.it. Cliente o Cliente finale: è il Cliente che richiede la fornitura dell'energia elettrica e/o del gas per uso proprio con applicazione delle condizioni economiche riservate ai clienti del mercato libero proposte dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni in materia adottate dall'Autorità. Cliente Domestico: il Cliente che utilizza l'energia elettrica e/o il gas consegnati in un unico punto di prelievo e/o di riconsegna per alimentare la sua abitazione (di residenza o meno) e le relative applicazioni, i locali annessi o pertinenti all'abitazione, i punti di ricarica privata per veicoli elettrici e i servizi generali in edifici composti da massimo due unità immobiliari. Cliente Non Domestico (Usi diversi): il Cliente che utilizza l'energia elettrica e/o il gas per usi diversi (ad esempio per usi industriali, artigianali, per alimentare un negozio, un ufficio ecc.). Cliente disalimentabile: è il Cliente per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della fornitura ai sensi della Delibera ARG/elt 04/08 e del Testo Integrato Morosità Gas (di seguito TIMG). Cliente non disalimentabile: è il Cliente per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura ai sensi della Delibera ARG/elt 04/08 e del TIMG. Codice di condotta commerciale: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A della delibera ARG/com 104/10 e s.m.i. Contatore o gruppo di misura: è l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di prelievo e/o di riconsegna al Cliente finale, che misura l'energia elettrica e/o il gas. Contratto: è l'insieme delle regole che disciplinano la fornitura di energia elettrica e/o gas da ENERGIA SOCIALE S.p.A. (Fornitore) al Cliente, contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura (di seguito anche dette CGF) e nei seguenti allegati: Condizioni Tecniche ed Economiche (di seguito anche dette CTE), Richiesta di Fornitura (di seguito anche detta Richiesta), Nota Informativa, Informativa ai sensi dell'art. D.Lgs. n.196/2003 e Scheda di Confrontamento ove prevista. In caso di discordanza tra gli allegati e le CGF prevalgono le disposizioni contenute negli allegati. Distributore: è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica e/o gas, alla cui rete è connesso il punto di prelievo e/o di riconsegna del Cliente. Fornitore: ENERGIA SOCIALE S.p.A., (di seguito anche detta "Fornitore"), con sede legale in Via Ovidio, 32 - 00193 - Roma. Parti (o singolarmente Parte): il Fornitore ed il Cliente. Punto di prelievo/punto di riconsegna (di seguito pod/pdr): il punto fisico in cui l'energia e/o il gas vengono consegnati dal Fornitore e prelevati dal Cliente finale. TIOE: Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con delibera ARG/elt n. 198/11 e s.m.i. TIOV: Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui alla delibera ARG/com 164/08 e s.m.i. TIT: Testo integrato delle disposizioni dell'AEEGSI per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, approvato con allegato A alla delibera ARG/elt n. 199/11 e s.m.i. TIV: Testo integrato delle disposizioni dell'AEEGSI per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con delibera AEEGSI n. 156/07 e s.m.i. Servizio di Tutela Gas: condizioni economiche e contrattuali di fornitura gas definite dalla Delibera 229/01 ("Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della L. n. 481/95") e dalla Delibera ARG/gas 64/09 ("Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane"). TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1 Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente l'energia elettrica e/o il gas necessari a soddisfare il fabbisogno dei punti di prelievo e/o di riconsegna indicati nella Richiesta di Fornitura.
1.2 Utilizzo dell'energia elettrica e/o gas. Il Cliente si impegna ed è tenuto ad utilizzare l'energia elettrica e/o il gas per gli usi previsti dal presente Contratto ed in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, prelevando l'energia elettrica e/o il gas entro i limiti di potenza e/o di volume contrattualmente convenuti. Ogni eventuale mutamento del/i punto/i di prelievo e/o degli impegni di capacità e/o dei quantitativi prelevati rispetto a quanto dichiarato dal Cliente nella Richiesta di Fornitura o da tale dichiarazione deducibile, che il Cliente intenda introdurre nel corso dell'esecuzione del Contratto, dovrà essere preventivamente concordato con Energia Sociale e sarà, comunque, subordinato all'accettazione da parte della società di Distribuzione. La consegna dell'energia elettrica e/o del gas naturale da parte del Fornitore avverrà all'uscita del Misuratore alle condizioni di esercizio della rete a cui il/i pod/pdr e/sono allacciato/i e, con riferimento all'energia elettrica in bassa tensione o media tensione, a seconda dei casi, e con riferimento al gas naturale in bassa pressione, salvo indicazioni differenti della società di Distribuzione. Restano ad esclusivo carico del Cliente eventuali oneri e/o corrispettivi che la società di Distribuzione dovesse richiedere in conseguenza dei sopraccitati mutamenti. Il Cliente non può cedere l'energia elettrica e/o il gas a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né utilizzarla in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto, pena la sospensione della fornitura, il risarcimento dei danni subiti dal Fornitore, nonché l'applicazione delle relative sanzioni penali e tributarie. In particolare, gli eventuali prelievi eccedenti la potenza e/o il volume convenuti contrattualmente sono regolati dalle condizioni stabilite dal Distributore. Il Cliente sarà pertanto tenuto, per il tramite del Fornitore, al pagamento dei corrispettivi per adeguare il valore della potenza al nuovo fabbisogno. Comunque, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore medesimo o ai terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza o di un uso improprio dell'energia elettrica e/o del gas ovvero della violazione delle norme di prudenza e sicurezza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi.

Art. 2 - Conclusione e consegna del Contratto o della conferma del Contratto

2.1 Il Contratto si intende concluso con la ricezione da parte di ENERGIA SOCIALE S.p.A. della Richiesta di Fornitura, fatto salvo quanto di seguito previsto. Qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio online o telefonicamente), ai sensi del Codice del Consumo, il Contratto si intende concluso con la ricezione da parte del Cliente della conferma, inviata dal Fornitore su un mezzo durevole, del Contratto concluso. Il Cliente richiede al Fornitore la fornitura di energia elettrica e/o gas mediante la sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, delle allegate Condizioni Generali di Fornitura e dell'allegata Offerta Commerciale (CTE). In caso di contratti a distanza, il Cliente richiede la fornitura di energia elettrica e/o gas aderendo alla Richiesta di Fornitura, alle Condizioni Generali di Fornitura ed all'Offerta Commerciale. Il Cliente si avvale del Fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente Fornitore, ai sensi della Del. AEEGSI 302/2016/R/com e s.m.i.
2.2 Il Fornitore si riserva il diritto di accettare o rifiutare tale Richiesta di Fornitura entro 45 giorni dal suo ricevimento. La Richiesta di Fornitura si intende revocata qualora il Fornitore non comunichi espressamente su supporto durevole al Cliente la Conferma del Contratto entro tale termine. Ove ne ricorrano le condizioni, il Contratto è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza di cui al D.Lgs. 206/2005 "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (di seguito "Codice del Consumo"), pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 e s.m.i.. Ai fini della conclusione del Contratto, il Fornitore non addebita alcun costo per la trasmissione della documentazione; restano a carico del Cliente i costi che lo stesso sostiene per l'invio al Fornitore della documentazione di propria competenza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di connessione per la trasmissione telematica, i costi postali per l'invio della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l'invio tramite fax.
2.3 Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la Richiesta di Fornitura del Cliente e quindi di non concludere il Contratto nelle seguenti ipotesi: sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali; mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione; inefficacia del contratto di trasporto o distribuzione o del contratto di dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore; mancata accettazione da parte del sistema bancario dell'attivazione SDD (Sepa Direct Debit) di cui all'art. 8.6.1 che segue ove previsto dal modulo CTE.

2.4 Al momento della conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura, se questa è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione del documento, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale del Contratto. Nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali, il Fornitore fornirà al cliente finale domestico la Conferma del Contratto su supporto cartaceo o, su un altro mezzo durevole. In qualsiasi momento, dopo l'esecuzione del Contratto, il Cliente avrà diritto a proprie spese di richiedere copia integrale del Contratto. Il Fornitore provvederà alla trasmissione del Contratto informando preventivamente il Cliente sulle modalità di trasmissione e sui costi sostenuti per la spedizione oggetto di rimborso.

Art. 3 - Durata e decorrenza del Contratto, diritto di recesso e diritto di ripensamento

3.1 Il Contratto avrà durata indeterminata, salvo diverse pattuizioni previste nell'allegato delle Condizioni Economiche. Il contratto decorre dall'effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o gas. Il Fornitore si impegna a garantire l'attivazione della fornitura al perfezionamento di tutte le condizioni ed alla disponibilità di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o di gas ed i servizi direttamente connessi. Il Cliente dichiara espressamente di tenere indenne e manlevato il Fornitore per ogni questione concernente il rapporto di fornitura con il fornitore uscente. Con specifico riferimento alla fornitura di energia elettrica alimentata non esclusivamente in bassa tensione, nel caso in cui un Pod di pertinenza del Cliente successivamente alla scadenza della validità delle CTE sia attivato tramite il servizio di connessione oppure venga inserito dal distributore nel contratto di trasporto e dispacciamento di ENERGIA SOCIALE, è riconosciuta a quest'ultima la facoltà di applicare all'energia prelevata dal Cliente, relativamente al citato pod, un corrispettivo pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul mercato MGP sulla piattaforma IPEX (come pubblicati sul sito www.mercatoelettrico.org), nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie definite dalla delibera AEEG 181/06 maggiorato di 0,03 €/kWh ad esclusione di tutte le altre componenti previste delle CTE, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal presente Contratto.

3.2 Il Cliente può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio Fornitore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore; 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il Cliente che intenda recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per l'inoltro della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore a mezzo fax o raccomandata a/r o pec. È fatto salvo il diritto dello stesso Cliente a recedere, alla data di scadenza delle CTE, qualora quest'ultima sia antecedente rispetto alla scadenza del periodo di preavviso. Salvo quanto previsto al successivo art. 5.1, il Cliente rinuncia espressamente ad esercitare il diritto di recesso nel caso in cui la fornitura di energia elettrica abbia ad oggetto anche uno solo dei pod alimentati in media o alta tensione, ovvero nel caso in cui la fornitura di gas naturale abbia consumi annui, riferiti alla somma dei singoli Pod, superiori a 200.000 smc. Il CLIENTE che intenda recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per l'inoltro della comunicazione di recesso.

3.3 Nei casi di cessazione anticipata del contratto senza comunicazione di preavviso o senza rispettare i termini previsti dall'AEEGSI al Cliente saranno addebitate le seguenti penali:
€ 100,00 (euro cento virgola zero centesimi) moltiplicati per i mesi di mancato preavviso, per ogni contratto di fornitura di gas naturale ovvero, per contratto di fornitura di energia elettrica, in caso di Cliente domestico;
€ 0,45/smc (euro zero virgola quarantacinque centesimi per standard metro cubo) moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione di gas naturale, per contratto di fornitura di gas naturale, in caso di Cliente non domestico di qualunque volume;

€ 0,05/kwh (euro zero virgola zero cinque per chilowattora) moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione di energia elettrica, per contratto di fornitura di energia elettrica, in caso di Cliente alimentato in media tensione (MT) ovvero alimentato in bassa tensione (BT);

3.4 Qualora il Cliente rileva definitivamente l'immobile oggetto della fornitura o in caso di cessata attività, il preavviso di cui al comma 3.2 è di un mese ed è esercitabile in qualunque momento. In tale ipotesi il Cliente recede dal presente contratto, da inviare al Fornitore a mezzo telex, posta elettronica o lettera. Qualora non vi sia contestuale subentro, per la disattivazione della fornitura, che verrà eseguita nei termini previsti dall'AEEGSI, nella fattura di chiusura del Contratto verranno addebitati i costi previsti dal Distributore per tale attività.

3.5 La fornitura sarà attivata alla data di disponibilità all'attivazione indicata dal Cliente nelle CTE, compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto - ovvero nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso (laddove il Cliente abbia comunicato per iscritto tale termine a ENERGIA SOCIALE), salvo eventi non dipendenti dalla volontà di ENERGIA SOCIALE. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l'impossibilità di fare decorrere la fornitura dalla data indicata, il Fornitore provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite: fax, e-mail, telefono, specificando le cause che l'hanno determinata.

3.6 Il Fornitore si riserva la facoltà di subordinare l'esecuzione del presente Contratto al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switching. A tal fine il Fornitore potrà revocare la richiesta di switching relativa al punto di prelievo e/o di riconsegna sospeso per morosità entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'impresa distributrice. ENERGIA SOCIALE si avvale della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di gas naturale; a tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno a ENERGIA SOCIALE le seguenti informazioni: a. se la fornitura è sospesa per morosità; b. il mercato di provenienza; c. le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d. le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da ENERGIA SOCIALE; e. l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna; f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo. In caso di effettivo esercizio della revoca, ENERGIA SOCIALE non darà esecuzione al presente Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente Fornitore verranno meno.

3.7 E' facoltà del Fornitore, in conformità alla Delibera AEEG Del. 302/2016/R/com e s.m.i., esercitare il diritto di recesso unilaterale mediante comunicazione da inviarsi al Cliente, a mezzo raccomandata a/r o PEC, con un preavviso di almeno 3 mesi.

3.8 Qualora la conclusione del contratto con un Cliente Domestico sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali del Fornitore, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Consumo, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante l'invio al Fornitore entro il suddetto termine di una comunicazione esplicita a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax o pec (c.d. diritto di ripensamento). A tal fine, fatta salva prova contraria, il Contratto si presume ricevuto dal Cliente trascorsi 10 giorni lavorativi dall'invio effettuato dal Fornitore. Per rispettare il suddetto termine di 14 giorni è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza di tale termine. Il Cliente Domestico ha la facoltà di richiedere l'attivazione della fornitura entro la scadenza del periodo di ripensamento. In tal caso, qualora il Cliente eserciti comunque la facoltà di ripensamento, è tenuto a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi generati fino al momento in cui il Cliente ha comunicato al Fornitore il suo recesso rispetto a tutte le prestazioni previste dal Contratto. In ogni caso, restano a carico del Cliente gli oneri per la trasmissione della comunicazione di recesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi postali per l'invio della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l'invio tramite fax).



Art. 4 - Condizioni di fornitura

4.1 Le condizioni di fornitura definiscono le modalità tecniche e i termini in base ai quali il Fornitore somministra l'energia elettrica e/o il gas oggetto del Contratto. L'energia elettrica e/o il gas vengono somministrati dal Fornitore utilizzando la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione locale secondo le caratteristiche dei punti di prelievo e/o di riconsegna del Cliente. Le fasce orarie per la somministrazione di energia elettrica sono quelle definite dalla delibera AEEG n. 181/06 e s.m.i.

4.2 Modalità della somministrazione. L'energia elettrica e/o il gas, oggetto del Contratto, sono immessi nella rete nazionale dai fornitori di ENERGIA SOCIALE con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità. Salvo i casi di forza maggiore, definiti al successivo art. 12, e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni, gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica e/o il gas, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed attengono ai rapporti fra il Cliente ed il Distributore locale al quale ogni punto di prelievo e/o riconsegna del Cliente è collegato. In particolare sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio oppure in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito Terna) e/o di stipula con Snam Rete Gas S.p.A. e/o con il Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del Contratto. La fornitura del Fornitore ai punti di prelievo e/o riconsegna del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal Contratto, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito.

4.3 Responsabilità. Per quanto espressamente previsto al precedente punto, il Fornitore, quale "Cliente grossista" ai sensi del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati al Cliente dall'energia somministrata, essendo il Fornitore stesso persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per incidenti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, esplosioni occorse al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso improprio del gas o a dell'inosservanza delle norme di prudenza e sicurezza.

4.4 Strumenti di misura. Il Fornitore, su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i punti di prelievo e/o di riconsegna del Cliente, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione previsti ex legge. Il Cliente si impegna altresì a lasciare ai tecnici incaricati dal Fornitore o dalla Società da essa incaricata, libero accesso ai locali ed ai luoghi ove sono installati i complessi di misura per tutta la durata del Contratto.

Art. 5 - Determinazione e revisione dei prezzi

5.1 Per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell'energia e/o del gas, oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore il prezzo definito nelle CTE (condizioni tecnico economiche) oltre alla PCV (Prezzo di Commercializzazione e Vendita) al lordo della componente dispBT. Con un preavviso non inferiore a trenta giorni rispetto alla scadenza del periodo previsto nelle CTE (considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente, fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio), il Fornitore comunicherà per iscritto, al Cliente, anche via posta elettronica o per mezzo di annotazione in fattura, il nuovo prezzo dell'energia e/o del gas con la relativa nuova durata. In assenza di tale comunicazione, il valore vigente dei corrispettivi s'intenderà prorogato di mese in mese fino a nuova comunicazione da parte del Fornitore. E' fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso, con un preavviso minimo di un mese, calcolato a partire dal mese che precede la scadenza delle CTE.

5.2 Il prezzo è fissato al netto dell'IVA e al netto di qualsiasi eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione. Tali oneri rimarranno a carico esclusivo del Cliente, anche nel caso in cui siano versati dal Fornitore in qualità di sostituto d'imposta.

5.3 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si verificasse una sostituzione, da parte del Distributore, del gruppo di misura del Cliente da integratore a orario e/o dell'Opzione tariffaria di trasporto del Distributore, il Fornitore prenderà atto automaticamente dell'avvenuto cambiamento. Qualora tali modifiche dovessero comportare delle variazioni al prezzo sottoscritto nelle CTE e/o ai corrispettivi passanti elencati nella stessa e previsti dal Fornitore, dall'AEEGSI e/o da altre Autorità competenti, il Fornitore si riserva il diritto di fatturarli con efficacia dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione o variazione degli stessi.

5.4 Per la fornitura di energia elettrica, a copertura dei costi per il servizio di trasporto il Fornitore applicherà mensilmente, ai quantitativi di energia prelevati presso ciascun punto di prelievo del Cliente, i corrispettivi per il servizio di trasmissione, misura, distribuzione, i corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, nonché le componenti A, UC e MCT, previsti per i clienti del mercato libero dalla Delibera dell'AEEGSI ARG/elt 199/11 "Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" e s.m.i. e di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del Distributore. Inoltre il Fornitore applicherà un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore indicato nelle CTE nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'AEEGSI o altre Autorità competenti. Il Fornitore applicherà un corrispettivo pari ad € 1,00 (euro uno/zero centesimi) per ogni fattura di fornitura pagata a mezzo bollettino ed un corrispettivo pari ad € 1,00 (euro uno/zero centesimi) per la spedizione della fattura in modalità cartacea. In caso di ripresentazione all'incasso del flusso SDD, dovuto al mancato pagamento alla scadenza, sarà addebitata al cliente la somma di euro 3,00 oltre ai costi vivi sostenuti per le comunicazioni nel merito inviate al cliente e oltre ad eventuali altri costi.

5.5 Ad integrazione di quanto previsto nel comma precedente ed a copertura dei costi del servizio di dispacciamento, il Fornitore applicherà all'energia maggiorata delle perdite di rete quantificate in base al fattore fissato nell'allegato A alla Delibera dell'AEEGSI ARG/elt 107/09 "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06) e s.m.i. gli oneri e le componenti tariffarie, di pertinenza del mercato libero, secondo quanto stabilito nelle delibere dell'AEEGSI - in particolare nella delibera AEEGSI n.111/06 del 9 giugno 2006 e s. m. l. - e di ogni altro onere accessorio per il mercato libero nella misura stabilita dall'AEEGSI nelle stesse delibere o in loro s.m.i.

5.6 Per la fornitura di gas naturale il Fornitore applicherà mensilmente ai quantitativi di gas prelevati presso il punto di riconsegna del Cliente i corrispettivi di trasporto e distribuzione locale previsti dal TIVG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, nonché un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore indicato nell'Offerta Commerciale oltre ad eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'AEEGSI o altre Autorità competenti.

Art. 6 - Trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica

6.1 Contratto di trasporto e dispacciamento. Il Fornitore e/o altra/e società controllate dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terze ed incaricate dallo stesso Fornitore, per i punti di prelievo, provvederà/provederanno a stipulare per conto del Cliente, il contratto di trasporto con il Distributore locale e il contratto di dispacciamento con Terna (in allegato al Codice di Rete reperibile sul sito www.terna.it è consultabile lo schema di Contratto di dispacciamento per punti di prelievo). A tal fine il Cliente conferisce sin d'ora mandato senza rappresentanza, ex art. 1705 del c.c. al Fornitore, attribuendole i seguenti poteri esercitabili in via alternativa: facoltà di conferire a sua volta mandato con rappresentanza a società controllata dalla stessa e/o controllata

dalla medesima controllante e/o terze, affinché quest'ultima agisca in nome e per conto del Fornitore per la stipulazione di uno o più dei suddetti contratti, nonché di revocare e sostituire la stessa; facoltà di stipulare i predetti contratti, sia congiuntamente che disgiuntamente, con altra/e società controllate dalla stessa e/o controllate dalla medesima controllante ed incaricate dalla stessa Società; facoltà di incaricare direttamente altra/e società dalla stessa controllante e/o controllate dalla medesima controllante e/o terze, per la stipulazione dei predetti contratti in nome proprio e per conto del Cliente. Il mandato deve intendersi a titolo gratuito. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto e dispacciamento. Il Cliente autorizza sin d'ora il Fornitore a richiedere al Distributore locale competente i dati storici di consumo dell'energia elettrica relativi agli ultimi 12 (dodici) mesi di fornitura. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente conferisce al Fornitore il Mandato all'espletzione delle pratiche di Connessione (di seguito "Mandato alla Connessione") per tutti i punti di prelievo oggetto del presente Contratto.

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui al TIOE dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandataro. Tali richieste configurano, ai sensi del presente articolo, un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale, fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.1719 del Codice Civile, ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della delibera ARG/elt n. 199/11 del 29.12.2011 e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa, nel limite dell'ammontare previsto dall'art. 11 del TIV, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Il Fornitore cesserà di dare corso alle richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto.

6.2 Il Cliente ha la facoltà di revocare il Mandato alla Connessione conferito al Fornitore relativamente ai suoi punti di prelievo connessi alla rete ad un livello di tensione diverso dalla bassa tensione. Tale revoca dovrà essere comunicata al Fornitore in forma scritta mediante raccomandata A/R.

Art. 7 - Oneri di sistema e imposte

7.1 Gli oneri di sistema (quali, a titolo esemplificativo, le componenti tariffarie A, UC e MCT) e le eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite dall'AEEGSI si intendono a carico del Cliente.

7.2 Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi, si intendono a carico del Cliente e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il Cliente, come previsto nel successivo punto 8.5, richieda l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa. Le imposte elettriche sono consultabili sul sito della AEEGSI. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e previa espressa dichiarazione del Cliente da rendersi, alla data di sottoscrizione del Contratto o successivamente, compilando e sottoscrivendo l'apposita modulistica messa a disposizione dal Fornitore, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

7.3 Il Cliente che è nelle condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espressa richiesta, alla data di sottoscrizione del Contratto o successivamente, compilando e sottoscrivendo l'apposita modulistica messa a disposizione dal Fornitore, che formerà parte essenziale e integrante del Contratto, secondo i termini e le modalità che gli verranno opportunamente indicati dal Fornitore.

7.4 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Fornitore, con riferimento ad ogni singolo punto di prelievo, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti.

7.5 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore, ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del Cliente stesso.

7.6 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del Cliente o del Fornitore, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.

Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamento

8.1 Fatturazione consumi. Il Fornitore, salvo diverse pattuizioni, emetterà le fatture al Cliente, nel mese, relative alla somministrazione del gas naturale e/o dell'energia elettrica forniti nel mese precedente con cadenza mensile, mentre emetterà le fatture al Cliente di uso domestico nel mese, relative alla somministrazione di energia elettrica fornita nel bimestre precedente, con cadenza bimestrale. La periodicità della fatturazione dei quantitativi di fornitura, degli oneri di dispacciamento, e degli oneri di trasporto e/o di distribuzione è comunque definita nelle CTE. La fatturazione dell'energia elettrica e/o del gas verrà effettuata sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal Distributore competente. La fattura sarà trasmessa al Cliente via e-mail e/o PEC e/o in formato cartaceo ed il Cliente, in caso di ricezione in formato elettronico, avrà l'onere di stampare la fattura ricevuta e di conservarla ai fini delle vigenti disposizioni di legge, impegnandosi, inoltre, a comunicare al Fornitore eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail o PEC nonché dell'anagrafica, in forma scritta, ovvero tramite e-mail/PEC all'indirizzo clienti@pec.energiasociale.it. In difetto si considereranno correttamente inviate e ricevute le fatture trasmesse all'ultimo indirizzo e-mail/PEC comunicato al Fornitore. In alternativa, se richiesto dal Cliente, il Fornitore invierà la fattura cartacea. In ogni caso il Fornitore mette a disposizione del Cliente le fatture emesse sul proprio sito istituzionale ovvero su altro dominio che comunicherà al cliente.

8.2 Fatturazione in acconto dei consumi. Salvo diversa previsione contenuta nell'Allegato Condizioni Economiche (CTE), la fatturazione dei corrispettivi avverrà sulla base dei dati di consumo rilevati dalla Società di Distribuzione presso ciascun pdp o forniti dal Cliente mediante autolettura effettuata, secondo le modalità e le tempistiche indicate in fattura. Resta inteso che l'autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente e salvo il caso di mancata validazione da parte della Società di Distribuzione. In relazione alla fornitura di gas naturale, il Distributore informerà il Cliente circa l'eventuale tentativo di lettura non andato a buon fine. Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore si riserva la possibilità di fatturare in acconto i consumi e il corrispettivo di trasporto mensile stimati a partire dall'anno precedente ovvero, se questi non sono disponibili, sulla base dei consumi presunti stimati dal Fornitore, ovvero in base alla potenza indicata in Contratto ed alle modalità d'uso dell'energia. Al ricevimento delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli addebitando, relativamente al servizio di trasporto, i costi imputati dal Distributore stesso. Il Cliente provvederà a corrispondere gli importi dovuti al Fornitore per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, secondo le modalità ed i termini di scadenza indicati in fattura e comunque entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Il Cliente sarà tenuto a sollevare eventuali contestazioni in merito agli importi fatturati entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Resta inteso che qualsiasi contestazione o reclamo non darà in alcun caso diritto al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti al Fornitore ai sensi del presente Contratto. Eventuali reclami da parte del Cliente e/o il mancato recapito della fattura e/o il suo smarrimento per cause non imputabili al Fornitore, non esonerano il Cliente dal pagamento della fattura entro la scadenza ivi indicata. Il mancato pagamento, secondo le modalità ed entro il termine previsto in fattura, potrà determinare, anche nell'ipotesi di eventuali contestazioni da parte del Cliente, l'attivazione della procedura di messa in mora di recupero del credito di seguito descritta.



8.3 Modalità di fatturazione in caso di sostituzione del gruppo di misura. Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente art. 5.3, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle CTE sottoscritte dal Cliente, e/o dei corrispettivi passanti precedentemente elencati previsti dall'AEEGSI, il Fornitore si riserva di fatturarli con efficacia dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione o variazione degli stessi.

8.4 Addebito di oneri e/o corrispettivi e/o costi aggiuntivi stabiliti dall'AEEGSI. Eventuali oneri e/o corrispettivi e/o costi aggiuntivi stabiliti dall'AEEGSI e/o dal Distributore e di competenza del Cliente (quali ad esempio i costi relativi a spostamenti, modifiche od integrazioni delle caratteristiche del punto di prelievo e/o di consegna) verranno addebitati dal Fornitore allo stesso. Le fatture saranno emesse il mese successivo a quello della fattura.

8.5 Applicazione di regimi IVA specifici. Il Cliente Non Domestico che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta del 10% in relazione alla somministrazione di energia elettrica e/o gas, dovrà richiederlo al Fornitore utilizzando l'apposita modulistica. Qualora il Cliente non formalizzi al Fornitore la richiesta di agevolazione, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il Cliente si impegna altresì a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta. Analogamente, il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento come previsto dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del Contratto per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente a quello di inizio del termine di validità della stessa. La Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revocazioni delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire al Fornitore entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.

8.6 Modalità di pagamento. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato secondo quanto indicato nel contratto e non oltre 15 giorni dalla data di emissione del documento.

Art. 9 - Ritardo nei pagamenti

9.1 Salvo nel caso in cui il Cliente contesti legittimamente l'inesatto adempimento da parte del Fornitore, nel qual caso occorrerà attivare la procedura per il reclamo descritta all'articolo 21, il pagamento delle fatture non potrà essere sospeso, differito o ridotto, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti.

9.2 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, interessi di mora calcolati nella misura del tasso previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (Attuazione della direttiva 2000/735/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) maggiorato di 3,5 punti percentuali, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte del Fornitore di preventiva messa in mora del Cliente. Qualora il ritardato pagamento delle fatture risultasse superiore a 25 giorni, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, salvo il risarcimento del danno. Sono, inoltre, a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale e/o Tema S.p.A. devono pretendere dal Fornitore a seguito della sospensione o della risoluzione del Contratto.

In tutti i casi di morosità del Cliente i cui pod/ e/o pdr siano disalimentabili, il Fornitore applica le seguenti regole:

a) alla scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione il Fornitore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità del Cliente ai sensi di quanto previsto dal TIMG e dalla delibera dell'AEEGSI ARG/elt 4/08 "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del Fornitore" e s.m.i.;

b) il termine, decorso il quale il Fornitore richiederà la sospensione della fornitura o la riduzione della potenza, è di 15 giorni successivo all'invio della raccomandata a/r e/o della PEC al Cliente finale. Il Fornitore non potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura o la riduzione della potenza prima di 3 giorni lavorativi a partire dall'ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione relativa alla messa in mora;

c) l'invio di copia della quietanza di pagamento da parte del Cliente finale al Fornitore deve avvenire tramite Posta o fax;

d) il Fornitore potrà avvalersi del diritto di richiedere all'impresa distributrice, in caso di morosità del Cliente, la sospensione della fornitura nella titolarità del medesimo Cliente; e) le spese di attivazione e disattivazione della fornitura, le spese amministrative, queste ultime nella misura fissa pari a Euro 25,00, saranno poste a carico del Cliente; f) saranno posti a carico del Cliente i seguenti costi vivi operativi e spese vive del Fornitore per le attività di recupero: € 5,00 per ogni attività di sollecito sms e/o pec, effettuata dopo la scadenza del pagamento e fino al soddisfo; € 10,00 per ogni attività di sollecito, diffida e costituzione in mora a mezzo raccomandata a.r. e/o pec, effettuata dopo la scadenza del pagamento e fino al soddisfo; € 25,00, oltre agli oneri riconosciuti al Distributore, per l'attività di gestione della pratica di connessione in caso di adempimento a seguito di sospensione e riattivazione del servizio; g) il Cliente ha diritto agli indennizzi automatici previsti dalla Delibera ARG/elt 04/08 e dal TIMG in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. Con specifico riferimento alla fornitura di energia elettrica: qualora sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima della sospensione della fornitura, è facoltà del Fornitore effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura; con specifico riferimento alla fornitura di gas: il Fornitore non sospenderà la somministrazione di gas naturale limitatamente ai casi previsti dall'art. 9.2 della Delibera 229/01. In deroga a quanto sopra citato, il Fornitore può richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di gas naturale al Distributore Gas, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tal caso, fermo restando l'obbligo per il Cliente di minimizzare il disagio causato al Fornitore, il Cliente stesso sarà tenuto a rimborsare al Fornitore le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal Fornitore e il diritto di quest'ultima a trattenere il deposito cauzionale per le somme a qualsiasi titolo ad essa dovute. In caso di morosità del Cliente, qualora i pod e/o i pdr posti nella titolarità del Cliente siano disalimentabili, il Fornitore potrà inviare al Cliente una raccomandata a/r e/o una PEC intimando il pagamento entro 15 giorni a partire dalla data di invio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intenderà risolto con conseguente richiesta di risoluzione del contratto di trasporto al distributore competente il quale: (i) trasferirà i pod nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia e/o la maggior tutela, (ii) darà luogo alla cessazione amministrativa per morosità del pdr.

Art. 10 - Garanzie

10.1 Il Cliente sarà tenuto a versare su richiesta del Fornitore, a garanzia dei pagamenti per la somministrazione di gas naturale mediante addebito in fattura, un deposito cauzionale il cui ammontare è quantificato nella misura di tre mensilità anticipate di fornitura. Annualmente, in funzione dei consumi del Cliente, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere l'adeguamento dell'ammontare del suddetto deposito, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 5.2 del "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)" di cui alla delibera dell'AEEG ARG/gas n. 64/09 del 28 maggio 2009, come successivamente integrata e modificata (disponibile sul sito www.autorita.energia.it).

10.2 Limitatamente ai Clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno e/o fino a 5.000 kWh/anno, il pagamento dei corrispettivi per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica mediante addebito in conto corrente bancario e/o postale, sarà considerato forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale.

In relazione all'energia elettrica, il deposito cauzionale versato dal Cliente sarà pari all'importo indicato nella richiesta. Annualmente, in funzione della potenza del Cliente, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere l'adeguamento dell'ammontare del suddetto deposito, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 16 della Delibera AEEG 200/99, "Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481",

come successivamente integrata e modificata (disponibile sul sito www.autorita.energia.it).

Nel caso di utilizzo del deposito cauzionale da parte del Fornitore, il Cliente sarà tenuto a provvedere a ricostituire l'ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta escussione.

Qualora il Cliente non abbia provveduto al pagamento delle fatture entro il termine di cui al precedente articolo, anche a seguito dei relativi solleciti da parte del Fornitore, quest'ultimo potrà trattenerne il deposito cauzionale versato dal Cliente fino alla concorrenza dell'ammontare dovuto dal Cliente al Fornitore, fermo restando l'obbligo del Cliente a ricostituire l'ammontare ai sensi del precedente articolo. In caso di risoluzione del Contratto, qualora il Cliente non risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento, il Fornitore si impegna a restituire al Cliente il deposito cauzionale.

Qualora il pagamento non avvenga mediante procedura SDD e/o in caso di esito negativo della valutazione di affidabilità del credito e/o in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi e/o in caso di rifiuto del deposito cauzionale, il Fornitore potrà richiedere al Cliente una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta scritta a copertura di tre mensilità medie di fornitura. La fideiussione dovrà essere valida per un periodo non inferiore alla scadenza naturale delle CTE maggiorato di quattro mesi. In ogni caso, qualora nel corso delle forniture l'importo del deposito e/o della fideiussione sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituire per l'intero ammontare entro 15 giorni. Qualora ciò non avvenga, il Fornitore ha diritto di risolvere ipso jure il contratto di fornitura senza nulla doverne, a qualsiasi titolo, al Cliente. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, senza che abbia maturato i interessi legali maturati, con la fattura di chiusura nel caso in cui i risultati soddisfatti ogni ragione creditoria del Fornitore nei confronti del Cliente. Con specifico riferimento alla fornitura di energia elettrica alimentata esclusivamente in bassa tensione e/o alla fornitura di gas naturale con consumi non superiori a 200.00 smc, a garanzia della fornitura, il Fornitore si riserva di chiedere a titolo di deposito cauzionale, per la fornitura di energia elettrica, un importo in misura pari a quanto previsto dall'AEEGSI nel TIVG; per la fornitura di gas: un importo calcolato, ai sensi del TIVG, art. 5.2, in funzione del consumo annuo di gas naturale del punto di riconsegna. Il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare sulla seconda fattura il suddetto deposito cauzionale.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

11.1 Ai sensi dell'art. 1456 del c.c., il Contratto si intenderà risolto di diritto, con conseguente diritto all'interruzione della fornitura, mediante semplice dichiarazione scritta dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva, da inviare a mezzo raccomandata all'altra Parte, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; interruzione o sospensione dell'attività produttiva; istanza o inizio di una procedura concorsuale; insolvenza (come indicato nell'art. 9.2); impossibilità di procedere alla somministrazione a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente. In tali ipotesi, fermo restando l'impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o Tema S.p.A. dovessero pretendere dal Fornitore a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

11.2 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, quale definita nel successivo art. 12. In tal caso, prima di esercitare tale facoltà, le Parti devono compiere ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

11.3 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto, di Distribuzione o del Contratto di Dispacciamento, il Contratto si risolve di diritto.

Art. 12 - Forza maggiore

12.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

12.2 In particolare, Energia Sociale S.p.A. non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, ivi compreso AEEGSI e Tema, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compresa la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Tema o del Distributore, e compresa la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il Cliente del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempimenti di ENERGIA SOCIALE. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di Tema e/o del Distributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, "black-out" ecc e/o l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

12.3 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità pubbliche autorità che rendano al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti.

12.4 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

12.5 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà possibile, dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

Art. 13 - Cessione

13.1 Il Cliente non può cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

13.2 Il Fornitore si riserva la facoltà, nel rispetto della vigente normativa, di cedere il Contratto ad altra società autorizzata a fornire energia elettrica e/o gas, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno 30 giorni, restando comunque invariate tutte le precedenti condizioni pattuite con il Cliente.

Art. 14 - Inserimento di regolamentazioni tecniche e di clausole negoziali

14.1 Il contratto, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall'AEEGSI o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante. Al Cliente verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.

14.2 Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non suscettibili di inserimento automatico, ENERGIA SOCIALE provvederà a formulare delle condizioni equivalenti, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente art. 11.1.

Art. 15 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e aggiornamento dei parametri economici

15.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 14.1, il Fornitore si riserva di modificare unilateralmente per "giustificato motivo" le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche. Ai fini del presente Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di



applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del 4° mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate al Cliente in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Non sussiste l'obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Tali variazioni dovranno comunque essere fatte nel rispetto delle norme poste dall'AEEGSI a tutela dei Clienti. Ai sensi dell'art. 13.3 del Codice di condotta commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l'altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Le suddette informazioni non verranno trasmesse all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto.

Art. 16 - Registrazione

16.1 Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

Art. 17 - Riservatezza

17.1 Le Parti riconoscono che, in relazione al Contratto, potranno avere accesso a informazioni confidenziali. Per un periodo pari a 2 (due) anni a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto, le Parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni confidenziali ad alcuna persona fisica, giuridica o altra entità con esplicita esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) per l'esecuzione del Contratto e, in parti - colare, la trasmissione alle Società di Distribuzione e alle Società di Trasporto delle informazioni necessarie alla stipula e alla esecuzione dei contratti con queste ultime relativamente al/i Punto/i di Prelievo (iii) alle società specializzate nella valutazione dei rating di solvibilità creditizia e a quelle di recupero crediti, (v) previo consenso scritto. Le Parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità.

Art. 18 - Rinvio normativo contratto

18.1 Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'AEEGSI e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.

Art. 19 - Modifiche

19.1 Eventuali modifiche al Contratto potranno essere concordate dalle Parti solo per iscritto.

Art. 20 - Comunicazioni

20.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto (a mezzo fax, e-mail, raccomandata a/r) agli indirizzi indicati nel presente Contratto. In particolare, le comunicazioni inviate a mezzo posta devono essere indirizzate a ENERGIA SOCIALE S.p.A. Via Ovidio, 32 - 00193 - Roma, indirizzo pec clienti@pec.energiasociale.it.

20.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto al Fornitore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i punti di prelievo e/o riconsegna.

20.3 Le comunicazioni del Fornitore, aventi carattere di generalità, saranno validamente effettuate mediante avviso affisso nei locali del Fornitore e/o diffuso attraverso il proprio sito internet e/o quotidiani e/o mezzi radio-televisivi ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tali comunicazioni o avvisi.

Art. 21 - Elezione di domicilio e Reclami

21.1 Il Cliente e il Fornitore eleggono domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto, presso la propria sede legale o, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo, presso la propria residenza.

21.2 Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore con ogni mezzo utile alla comunicazione con il Fornitore stesso, che consente di accertare la data di ricevimento. Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i tempi fissati dall'AEEGSI. Se non viene utilizzato l'apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; il servizio a cui si riferisce il reclamo.

DICHIARAZIONI E FIRME DEL CLIENTE

Il Cliente, sottoscrivendo la presente Richiesta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 ove espressamente previsto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/00, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/00, dichiara di conoscere ed accettare la presente Richiesta in ogni sua singola parte ed allegati contrattuali. Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto tutti gli allegati contrattuali, ove sono contenuti i dettagli economico, commerciali dell'offerta, eventuale scheda punti di prelievo multipli, la Nota Informativa, prevista dal Codice di Condotta Commerciale (delibera AEEGSI ARG/com 104/10), contenente: i dati del Fornitore, l'identificazione del personale commerciale che ha presentato la proposta, informazioni sul mercato elettrico e quant'altro previsto dagli artt. 7, 8 e 9 della medesima delibera. Il Cliente riconosce che, ai fini dell'applicazione di un regime fiscale (IVA/accese) agevolato, ha l'obbligo di far pervenire ad Energia Sociale S.p.A. i relativi allegati fiscali, debitamente sottoscritti e compilati in ogni singola parte unitamente ad ogni altra eventuale documentazione necessaria a supporto ed integrazione. Il Cliente si assume la responsabilità della veridicità dei dati e della documentazione forniti ad Energia Sociale. Il Cliente, avendo preso visione e conoscendo integralmente il contenuto dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto, nonché l'informativa di Energia Sociale, acconsente al trattamento dei dati personali attraverso l'utilizzo di modalità tradizionali di contatto (chiamate con operatore) e attraverso l'utilizzo di modalità automatizzate (sms).

Luogo e data _____

Firma X

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente i seguenti contenuti delle Condizioni Generali di Fornitura: Art. 2 - Conclusione e consegna del Contratto o della conferma del Contratto; Art. 3 - Durata e decorrenza del Contratto, diritto di recesso e diritto di ripensamento; Art. 5 - Determinazione e revisione dei prezzi; Art. 6 - Trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica; Art. 9 - Ritardo nei pagamenti; Art. 10 - Garanzie; Art. 11 - Clausola risolutiva espressa; Art. 15 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e aggiornamento dei parametri economici; Art. 17 - Riservatezza

Luogo e data _____

Firma X